



Joint Projects 2019

Bando di Ateneo per la realizzazione di progetti congiunti con Imprese ed Enti

Articolo 1 – Finalità ed oggetto del Bando

1. L'*Università* degli Studi di Verona invita i Dipartimenti ed i Centri di ricerca dell'Ateneo veronese, le Imprese, gli Enti privati, gli Enti pubblici di ricerca e gli Enti pubblici e privati no profit a presentare *progetti di ricerca congiunti*, finalizzati ad un reciproco arricchimento in termini di innovazione e sviluppo, sulla base di programmi di interesse comune che prevedano il coinvolgimento di ricercatori e l'utilizzo di conoscenze, strutture ed attrezzature.
2. L'Università cofinanzierà la realizzazione dei progetti congiunti, presentati e selezionati nell'ambito del presente Bando, mediante apposite risorse derivanti dal bilancio universitario secondo le modalità di seguito illustrate.

Articolo 2 – Progetti congiunti ammessi al cofinanziamento

1. I *progetti congiunti* dovranno avere ad oggetto una delle seguenti misure:
 - a) Attività di ricerca miranti alla messa a punto di nuovi prodotti/servizi/processi/metodi/modelli (Ricerca Applicata/Industriale);
 - b) Attività di studio e ricerca teorico-sperimentale miranti alla realizzazione di prototipi e/o impianti pilota o dimostrativi (Sviluppo Pre-competitivo);
 - c) Attività di studio e ricerca che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche e più in generale della cultura, non necessariamente connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali (Ricerca di Base).
2. I progetti dovranno essere realizzati da uno o più Dipartimenti e/o Centri di Ricerca dotati di autonomia finanziaria, congiuntamente con almeno una o più imprese e/o Enti pubblici o privati. Le altre Università pubbliche o private, italiane o straniere, e gli spin off convenzionati con l'Ateneo potranno partecipare in qualità di partner scientifici ma i loro apporti economico-finanziari o figurativi non saranno conteggiati ai fini della costituzione del costo totale del progetto. I partner finanziari dovranno obbligatoriamente presentare una lettera di impegno, da allegare alla domanda di partecipazione, che attesti la volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del progetto di ricerca congiunta e l'incondizionata disponibilità dei fondi di cofinanziamento senza vincoli ad altri progetti o iniziative.
3. I progetti da presentare non dovranno sovrapporsi nei contenuti a progetti di ricerca già precedentemente finanziati con fondi di Ateneo, pena la loro esclusione in fase di valutazione.
4. Il Coordinatore Scientifico di un progetto congiunto dovrà essere un docente di ruolo dell'Ateneo veronese (professore ordinario, associato, ricercatore) che, in qualità di responsabile del gruppo di ricerca proponente, presenterà un solo progetto all'Università secondo le modalità descritte al successivo Articolo 3. I ricercatori a tempo determinato, che si propongono come coordinatori scientifici di un Joint Project, potranno presentare progetti il cui impegno dovrà essere compatibile con il loro contratto. La struttura di riferimento per il Coordinatore Scientifico sarà responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e contabile del progetto congiunto ammesso a cofinanziamento.
5. Il Responsabile Scientifico di un progetto vincitore di un finanziamento nell'ambito del Bando di Ateneo per la Ricerca di Base 2017 o del Bando Joint Project 2018 non potrà presentare in qualità di Coordinatore Scientifico un progetto congiunto nell'ambito del Bando Joint Projects 2019. Non



è tuttavia esclusa la sua partecipazione al team di ricerca di un progetto congiunto, compatibilmente con gli impegni già assunti per altre attività istituzionali.

6. Il progetto congiunto verrà realizzato da Unità di Ricerca individuate presso ciascun ente proponente, a capo delle quali sarà posto un Responsabile Scientifico il cui nome verrà indicato nella domanda di partecipazione. Il Coordinatore Scientifico rivestirà anche il ruolo di Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca collocata presso il relativo Dipartimento.
7. Nei materiali divulgativi dei progetti finanziati è opportuno utilizzare il nome e/o i segni distintivi dell'Università di Verona, del Dipartimento, della Struttura di Ricerca di Ateneo e dell'iniziativa Joint Projects secondo le linee guida di identità visiva di Ateneo e indicando "Progetto finanziato nell'ambito del programma Joint Projects 2019 promosso dall'Università degli Studi di Verona".
8. Compatibilmente con le esigenze di riservatezza dei partner, i progetti finanziati sono invitati ad organizzare eventi di diffusione dei risultati dei progetti e a prendere parte alle iniziative istituzionali di promozione del Bando.

Articolo 3 – Presentazione delle proposte di progetto

1. Le proposte di progetto dovranno essere redatte utilizzando il **modulo on line** predisposto dall'Area Ricerca – *Liaison Office* accessibile al sito www.univr.it/jp **entro il 14 ottobre 2019 alle ore 12.00.**
2. Il Coordinatore scientifico, oltre ad indicare a quale **linea di finanziamento** intende partecipare (**LINEA 1 – LINEA 2**), dovrà predisporre la **proposta di progetto in lingua inglese** (con una breve descrizione in italiano), contenente un'illustrazione sufficientemente dettagliata degli stati di avanzamento e degli obiettivi realizzativi il cui conseguimento condurrà al raggiungimento dei risultati finali dichiarati.
3. Le proposte di progetto dovranno evidenziare, oltre agli obiettivi intermedi e finali, i seguenti elementi informativi:
 - l'interesse comune dell'Università ed Impresa/Ente all'esecuzione del progetto;
 - la capacità tecnico-scientifica ed economico-finanziaria ad assicurare la corretta esecuzione delle attività di ricerca;
 - l'articolazione delle attività rientranti, rispettivamente, nelle tipologie di ricerca descritte all'Articolo 2, c. 1, lettere a), b), c) del presente Bando.

Articolo 4 – Risorse complessive e misura del cofinanziamento

1. L'Università cofinanzierà la realizzazione dei progetti, presentati e selezionati nell'ambito del Bando, mediante uno stanziamento di Ateneo per il 2019 per un importo pari a **500.000 €** suddiviso nelle seguenti due linee di finanziamento:
 - **LINEA 1:**
400.000 € in favore di progetti di ricerca congiunti con imprese, costituite nelle varie forme giuridiche, (con esclusione degli spin off convenzionati con l'Università di Verona), e/o con gli Enti Pubblici di ricerca;
 - **LINEA 2:**
100.000 € in favore di progetti di ricerca congiunti con Enti pubblici o privati no profit, con esclusione delle Università pubbliche o private italiane o straniere.
2. Compatibilmente con le risorse complessive messe a bando, la compartecipazione finanziaria al progetto congiunto verrà determinata sulla base del costo totale del progetto, così come definito all'Articolo 5, applicando le percentuali di seguito specificate.
3. **Per i progetti della Linea 1** il cofinanziamento complessivo assicurato dall'*Università* non potrà superare il 50% del costo totale del progetto e sarà così composto:



- fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto, sarà assicurato dal Bilancio dell'Amministrazione Centrale dell'Università;
- il 20% del costo totale del progetto dovrà essere assicurato come cofinanziamento da parte del Dipartimento o Centro di Ricerca di Ateneo e potrà essere esposto o in denaro o come valorizzazione del costo del personale di ricerca che lavorerà al programma in funzione degli obiettivi del progetto;

Almeno il 50% del costo totale del progetto dovrà essere assicurato come cofinanziamento da parte delle Imprese/Enti partecipanti alla realizzazione del *progetto congiunto* incluso. Tale cofinanziamento del partner esterno potrà includere un 20% massimo di valorizzazione del costo del personale strutturato che lavorerà al programma e/o di stima del valore d'uso delle attrezzature esistenti in funzione degli obiettivi del progetto. Qualora la quota di cofinanziamento assicurata da parte delle Imprese/Enti partecipanti superi la percentuale del 50% del costo totale del progetto, le ulteriori risorse esterne potranno determinare la diminuzione della quota di cofinanziamento da parte dell'Ateneo fino ad annullarla.

4. **Per i progetti della Linea 2** il cofinanziamento complessivo sarà destinato **esclusivamente** all'attivazione di assegni o borse di ricerca, e sarà così composto:
 - fino ad un massimo del 80% del costo totale del progetto, sarà assicurato dal Bilancio dell'Amministrazione Centrale dell'Università;
 - il 20% del costo totale del progetto dovrà essere assicurato come cofinanziamento da parte del partner e/o dal Dipartimento o Centro di Ricerca di Ateneo. Tale percentuale potrà essere aumentata anche oltre il 20% sulla base della disponibilità delle risorse da parte del partner esterno.
5. Il contributo assicurato dal Bilancio dell'Amministrazione Centrale dell'Università a titolo di cofinanziamento verrà messo a disposizione nel suo intero ammontare esclusivamente a seguito della stipula dell'accordo di collaborazione debitamente repertoriato dal Dipartimento ed alla relativa assegnazione del Codice Unico Progetto (CUP).
6. Il finanziamento richiesto all'Amministrazione Centrale dell'Università:
 - per ciascuna proposta di progetto congiunto con imprese e/o Enti pubblici di ricerca **per la Linea 1 non può essere inferiore a € 15.000,00 e superiore a € 50.000,00;**
 - per ciascuna proposta di progetto congiunto con Enti privati o pubblici no profit **per la Linea 2 non può essere superiore a € 20.000,00.**

Articolo 5 – Determinazione del costo totale del progetto

1. Il *costo totale del progetto* congiunto sarà dato dalla sommatoria dei costi sostenuti a partire dalla data di presentazione della proposta progettuale e per tutto il periodo definito per lo svolgimento della ricerca. Nell'*Accordo di collaborazione* dovranno pertanto essere indicati le date di inizio e fine del progetto e il CUP (Codice Unico Progetto) che dovrà essere riportato nei giustificativi delle spese effettuate nell'ambito del progetto (fatture, ricevute, ecc.).
2. Gli unici costi ammissibili saranno i seguenti:
 - a) **Materiale inventariabile.**

In questa voce verranno incluse le attrezzature e le strumentazioni ed il software acquistati sul mercato da terzi. I criteri che saranno applicati per l'ammissibilità di tali costi sono i seguenti:

 - Il costo delle attrezzature e delle strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per il progetto sarà determinato in base alla fattura, inclusi l'IVA, i dazi doganali, il trasporto, l'imballo e l'eventuale montaggio, i costi assicurativi, di manutenzione ed ogni altro costo contrattuale richiesto dalla natura del bene.
 - Sono esclusi i costi relativi a mobili ed arredi.
 - b) **Spese per le attività di ricerca e sviluppo.**



In questa voce ricadono le spese relative a materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali da consumo specifico (es. reagenti), spese per studi clinici, spese per colture ed allevamento (es. ricerche di interesse agrario), oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota, nonché la realizzazione di questionari, l'acquisto di libri/volumi/articoli e/o le spese per le pubblicazioni (ISSN/ISBN/DOI) anche di atti di convegno inerenti il progetto.

Rientrano in questa voce anche i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, supporti digitali (es. memorie di massa, ecc.) e simili per computer, vetreria di ordinaria dotazione, mangimi, lettieri e gabbie per il mantenimento degli animali da laboratorio ecc.

I relativi costi saranno determinati sulla base degli importi di fattura (riferita al CUP di progetto), che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto e imballo.

Sono espressamente esclusi i costi di manutenzione e riparazione di qualsiasi strumentazione.

c) Personale a contratto.

Per i Dipartimenti ed i Centri di ricerca dell'Ateneo veronese questa voce comprenderà il costo che verrà sostenuto per le attivazioni/rinnovi (fino al periodo massimo consentito dalla normativa di riferimento) di borse di dottorato, assegni di ricerca e borse di ricerca, quest'ultime solo se completamente finanziate con il contributo del partner esterno, ed ogni altra forma di collaborazione possibile ai sensi di legge tenuto conto della regolamentazione di Ateneo.

Per i partner diversi dall'Ateneo questa voce comprenderà l'attivazione, ai sensi di legge, di prestazioni occasionali e contratti di lavoro.

I partner potranno altresì co-finanziare direttamente i Dipartimenti ed i Centri di ricerca attraverso contributi per borse di dottorato e borse ed assegni di ricerca.

Sia per l'Ateneo che per i partner, il personale impegnato nelle attività progettuali può svolgere la propria attività indistintamente presso le strutture dell'Università e/o degli enti partecipanti, avendo cura di attenersi alle prescrizioni della normativa relativa alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

In ogni caso le spese sostenute per questa voce dovranno risultare da copia del contratto del personale impegnato e dal relativo costo complessivo espresso nei cedolini/buste paga.

d) Servizi di consulenza e analisi.

Devono far riferimento a prestazioni, anche occasionali, esclusivamente di carattere scientifico rese da persone fisiche o da soggetti con personalità giuridica e regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella/notula. Potranno essere rendicontate sotto tale voce anche le spese relative ai rimborsi per viaggi e soggiorni dei consulenti scientifici presso la sede di svolgimento del progetto, per motivi di carattere scientifico strettamente correlati con lo svolgimento delle attività previste nel progetto, anche nel caso in cui la consulenza scientifica venga prestata a titolo gratuito. Sono ammessi nella presente voce i servizi acquisiti da altri Dipartimenti e Centri dell'università di Verona, purché sia verificata l'effettiva economicità dell'acquisizione interna.

e) Missioni.

In questa voce rientrano tutte le spese sostenute per missioni inerenti il progetto. I costi sostenuti possono essere riconosciuti, ai fini della realizzazione del progetto congiunto, se la missione è stata autorizzata dal Responsabile Scientifico dell'Unità di Ricerca con apposita comunicazione in cui viene identificata la persona incaricata, il periodo di missione ed i motivi scientifici che devono essere legati alle sole attività previste nel progetto esecutivo.

Le spese delle missioni per il personale degli enti partner non potranno essere sostenute dai Dipartimenti ed i Centri di ricerca dell'Ateneo veronese.

f) Promozione dei risultati del progetto



Si intende l'organizzazione di eventi scientifico-informativi finalizzati alla presentazione dei risultati della ricerca. A titolo indicativo sono comprese le spese relative a: affitto ambienti, compensi per relatori esterni, catering, sito web, servizi logistici, agenzie di comunicazione, materiale informativo, ecc. Sono in ogni caso esclusi i compensi ai componenti delle Unità di Ricerca a qualsiasi titolo intesi (organizzatore, relatore, ecc.). Tali spese potranno essere effettuate anche oltre la scadenza del progetto, purché siano programmate e preventivate dettagliatamente entro tale data.

g) Costo del personale accademico.

Il cofinanziamento da parte del Dipartimento al progetto di ricerca congiunto, si intende imputato come costo figurativo per un massimo del 20% del costo totale progetto e comprende il personale con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente dall'Ateneo che risulti direttamente impegnato nelle attività di ricerca (es. ordinario, associato, ricercatore, borsista, assegnista, dottorando, specializzando, tecnico di laboratorio, ecc) sulla base dell'impegno temporale indicato nei Work Packages.

3. Nel caso in cui il contributo dell'Ateneo sia inferiore al 30% del totale richiesto dal soggetto proponente sarà possibile o coprire la differenza con fondi aggiuntivi del Dipartimento e/o dell'Impresa/Ente partecipante o rimodulare le voci di spesa a carico delle parti, purché rimangano invariati gli obiettivi e i risultati attesi del progetto.
4. Sarà possibile effettuare delle rimodulazioni dei costi per ogni anno (anche per adeguare i costi alla decurtazione avvenuta inizialmente sulla base delle valutazioni) entro un intervallo di variabilità pari al 20% del costo totale del progetto con possibilità di effettuare spostamenti da una voce all'altra purché le percentuali di co-finanziamento di ciascun *partner* rispettino quanto previsto dall'art. 4 del presente bando. In ogni caso la rimodulazione non comporta oneri aggiuntivi per l'Ateneo.
5. Eventuali richieste di variazione dei progetti approvati e finanziati andranno inoltrate all'Area Ricerca – *Liaison Office*, che avrà tempo 15 giorni lavorativi per dare una risposta, sentito il parere del delegato di riferimento. Trascorso il termine senza una risposta le variazioni si riterranno accettate.
6. Nel caso di trasferimento ad altro Ateneo, o di cessazione dell'attività del responsabile scientifico, il finanziamento rimarrà al dipartimento che lo ha in rendicontazione solamente se fin dalla presentazione del progetto sono coinvolti altri ricercatori dell'Università di Verona purché non siano vincitori di altro progetto ai sensi dell'art. 2 comma 5. In questo caso, il Consiglio di Dipartimento nominerà un nuovo responsabile scientifico. Altrimenti i fondi residui dovranno essere restituiti all'Ateneo. I finanziamenti rimangono al dipartimento a cui sono stati assegnati in rendicontazione anche qualora il nuovo responsabile scientifico appartenga ad un dipartimento diverso.

Articolo 6 – Procedura di valutazione delle proposte di progetto presentate

1. I soggetti coinvolti nella procedura di valutazione dei progetti presentati sono i seguenti:
 - L'Area Ricerca – *Liaison Office*, per quanto concerne la verifica della completezza documentale, la gestione tecnico-amministrativa del processo di valutazione, nonché l'assegnazione dei progetti a valutatori esperti indipendenti, mediante sorteggio.
 - Il Consiglio di Amministrazione di Ateneo per l'approvazione dei progetti da finanziare fino ad esaurimento del fondo e la relativa pubblicazione della graduatoria finale.
2. La procedura di valutazione delle proposte presentate si svolgerà secondo la modalità telematica mediante *peer reviewing*. Essa prevede che, verificata d'Ufficio la completezza documentale, il progetto sia trasmesso per le valutazioni scientifiche a 3 (tre) esperti, **estratti a sorte dalla banca dati REPRIS del MIUR (Decreto Ministeriale 13 giugno 2016 n. 380)** sulla base dei seguenti dati:



- 3 parole chiave liberamente indicate dal responsabile scientifico;
- 3 parole chiave selezionate fra quelle associate al settore ERC di riferimento per il progetto;
- il settore scientifico disciplinare (SSD) del progetto che potrà essere diverso da quello del coordinatore scientifico.

Per garantire un'ottimale associazione del progetto ai referee e ottimizzare i tempi della selezione, si procederà all'estrazione degli esperti dalla banca dati sulla base di una combinazione dei criteri sopra indicati, fatta salva la facoltà del valutatore di accettare o meno l'incarico una volta consultato l'abstract della proposta. L'esperto invierà quindi l'esito della propria valutazione effettuata sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE SCIENTIFICA fino ad un max di 100 punti
a) Innovatività e/o originalità e congruità della ricerca proposta, prospettive di diffusione e trasferimento dei risultati attesi dalla realizzazione del progetto e contributo all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o ambito applicativo di interesse: fino a punti 60 ;
b) Qualificazione scientifica, anche in relazione al progetto presentato, del coordinatore scientifico e dei responsabili dell'unità di ricerca accademica, con riferimento alla valutazione della loro attività scientifica negli ultimi cinque anni ed alla competenza nel settore oggetto della proposta: fino a punti 25 ;
c) Possibile impatto della ricerca proposta e potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte, con particolare riferimento, per le aree interessate, alle tematiche oggetto del programma Horizon 2020: fino a punti 15 ;

3. Il punteggio finale sarà pertanto determinato dalla media aritmetica delle tre valutazioni.
4. Saranno ammesse in graduatoria solo le proposte che avranno ottenuto un punteggio minimo finale pari a 60 punti.
5. Per le due linee di finanziamento verranno redatte due distinte graduatorie che saranno utilizzate fino al raggiungimento delle somme separatamente stanziare.
6. La comunicazione dell'assegnazione del finanziamento ammissibile sarà quindi trasmessa al Coordinatore Scientifico del progetto, unitamente agli atti dell'istruttoria del processo di valutazione. I Coordinatori dei progetti non ammessi al finanziamento, sia per punteggio inferiore a 60 che per esaurimento del fondo, potranno accedere altresì all'informazione completa sui risultati della procedura di valutazione.
7. Le graduatorie finali con i risultati della procedura di valutazione saranno rese pubbliche attraverso le pagine web di Ateneo.

Articolo 7 - Durata del progetto, monitoraggio e verifica dei risultati, rendicontazione.

1. Le ricerche potranno espletarsi nell'arco di un anno (progetto annuale), di un biennio (progetto biennale) o di un triennio (progetto triennale).
2. Le ricerche potranno essere prorogate (per una sola volta e per un massimo di 6 mesi) senza che ciò comporti comunque alcuna integrazione contributiva da parte dell'Amministrazione Centrale dell'Università, anche in caso di eventuali variazioni dei progetti.
3. Il *Coordinatore Scientifico* sarà tenuto a rendicontare le spese relative al progetto entro tre mesi dalla conclusione dello stesso, attraverso una dettagliata relazione che dovrà fornire i seguenti elementi conoscitivi:
 - a. una rendicontazione analitica delle spese avvenute;



- b. lo stato di avanzamento del progetto in relazione agli obiettivi prefissati;
- c. i risultati conseguiti;
- d. (eventuali) variazioni, rispetto al progetto originario;
- e. le prospettive di ulteriori sviluppi ed eventuali ricadute economiche prevedibili.

Articolo 8 - Titolarità e/o godimento dei risultati della ricerca

1. Si prevede la partecipazione, proporzionale alla quota del rispettivo cofinanziamento, ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati della ricerca (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, *know-how* tecnico e commerciale), fatti salvi i diritti spettanti per legge ad autori ed inventori. Qualora i *partner* convengano diversamente dovranno essere espressamente autorizzati dall'Area Ricerca – *Liaison Office*.
2. Ciascuna Parte potrà pubblicare i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.
3. I prodotti della ricerca in formato *full text* dovranno essere depositati sull'*Open Archive* di Ateneo. Le modalità di inserimento degli stessi e i relativi diritti di proprietà intellettuale dovranno essere concordati con l'Area Ricerca.

Articolo 9 - Formalizzazione dell'Accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto

1. La collaborazione che si instaurerà a seguito del finanziamento del progetto dovrà essere attuata tramite apposita convenzione, avente ad oggetto il programma di ricerca concordato (*Accordo di Collaborazione per la realizzazione del progetto congiunto* predisposto dall'Area Ricerca – *Liaison Office* e pubblicato nel sito internet di Ateneo) che disciplinerà, oltre ai fini e alla durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie con la determinazione, in particolare, delle modalità e dei tempi di esecuzione, la proprietà e lo sfruttamento dei risultati della ricerca svolta in collaborazione.
2. È necessario che ogni Coordinatore Scientifico definisca nel dettaglio l'accordo di collaborazione con il supporto dell'Area Ricerca – *Liaison Office*.

Articolo 10 – Forme di pubblicità e di diffusione del bando

1. Ai fini di garantire la massima diffusione delle opportunità previste dal Bando, ne verrà data pubblicità, oltre che mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università, a mezzo stampa, tramite la pubblicazione sulla Home Page dell'Ateneo e mediante invio ad associazioni ed enti di categoria, fondazioni ed istituti finanziari.
2. Per meglio identificare il patrimonio di competenze e di conoscenze appartenenti all'Università di Verona, il Sito Web di Ateneo www.univr.it espone per ciascun Dipartimento le Aree, i Gruppi, i laboratori e delle strumentazioni presenti nelle rispettive strutture.
3. Per supportare ed agevolare la partecipazione al bando sul Sito Web di Ateneo è stato attivato un "Servizio informativo" presso

l'Area Ricerca – *Liaison Office*
Tel. +39 045 802 8357 - 8070 - 8399
e-mail: sviluppo.ricerca@ateneo.univr.it